

Micaela Lottini

*La Corte di giustizia e le macellazioni rituali:
schemi collaudati e nuove prospettive*

ABSTRACT. Nel corso degli ultimi anni, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è più volte pronunciata sulla compatibilità tra la pratica religiosa delle macellazioni senza stordimento (c.d. macellazioni rituali) e la normativa europea in materia di tutela degli animali, in particolare al momento dell'abbattimento, normativa secondo cui, prima di essere macellato l'animale deve essere stordito, affrontando diversi aspetti della questione ed, in particolare, il rapporto tra la tutela del benessere animale e la tutela del diritto fondamentale alla libertà religiosa, ma anche suggerendo delle riflessioni ulteriori riguardanti questioni di ordine filosofico e di limite delle normative esistenti, attraverso l'utilizzo del principio di non discriminazione, principio fondante della costruzione europea che viene richiamato in relazione alla tutela delle diverse categorie e specie di animali.

Over the last few years, the Court of Justice of the European Union has repeatedly ruled on the compatibility between the religious practice of slaughtering without stunning (so-called ritual slaughtering) and the European legislation on the protection of animals, in particular at the time of killing, legislation according to which, before being slaughtered the animal must be stunned, addressing various aspects of the issue and, in particular, the relationship between the protection of animal welfare and the protection of the fundamental right to religious freedom, but also suggesting further reflections on philosophical issues and on the limits of existing regulations, through the use of the principle of non-discrimination, one of the founding principles of the European Union that is used in relation to the protection of the various categories and species of animals.

Parole chiave: macellazioni rituali, protezione degli animali, principio di non discriminazione

Key words: ritual slaughtering, animal protection, principle of non-discrimination

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'articolo 13 TFUE e l'interpretazione estensiva delle norme a tutela degli animali – 3. Le sentenze della Corte sulle macellazioni rituali: cenni – 4. Tutela degli animali e principio di non discriminazione – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

Nel corso degli ultimi anni, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha dovuto più volte pronunciarsi sulla compatibilità tra la pratica religiosa delle macellazioni senza stordimento (c.d. macellazioni rituali) e la normativa europea in materia di tutela degli animali, in particolare al momento dell'abbattimento¹, normativa secondo cui, prima di essere macellato l'animale deve essere stordito.

Queste pronunce hanno affrontato diversi aspetti della questione ed, in particolare, il rapporto tra la tutela del benessere animale e la tutela del diritto fondamentale alla libertà religiosa.

L'ultima sentenza sul tema è del dicembre 2020 (*Centraal Israëlitisch Consistorie van België* e altri)².

Nell'ambito di questa pronuncia, i giudici confermano una ormai costante tendenza giurisprudenziale all'interpretazione estensiva delle norme sulla tutela del benessere degli animali attraverso il richiamo all'articolo 13³ del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), introdotto con la modifica di Lisbona.

La causa del 2020, nel suo complesso, suggerisce, però, delle riflessioni ulteriori riguardanti questioni di ordine filosofico e di limite delle normative esistenti, attraverso l'utilizzo del principio di non discriminazione, principio fondante della costruzione europea che viene richiamato in relazione alla tutela delle diverse categorie e specie di animali.

Ciò premesso, il primo paragrafo del presente lavoro è dedicato all'articolo 13 FFUE e alla relativa funzione interpretativa delle norme

¹ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, OJ L 303 del 18.11.2009. Il Regolamento definisce la macellazione rituale come: «una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione». Art. 2, g).

² Sentenza del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* e altri, C336/19, EU:C:2020:1031.

³ Questo bilanciamento viene sottolineato nell'ambito dell' *Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future - Final Report*. Il documento del dicembre 2010 è stato commissionato dalla Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione europea, al GHK Consulting, è disponibile sul sito: www.eupaw.eu/.

a garanzia del benessere animale; nei successivi paragrafi si darà conto delle sentenze in materia di macellazioni rituali e dei collegamenti con altre recenti sentenze della Corte, proprio attraverso il principio di non discriminazione, per poi formulare alcune conclusioni.

2. *L'articolo 13 TFUE e l'interpretazione estensiva delle norme a tutela degli animali*

L'articolo 13 TFUE affronta, ed in parte risolve, l'annosa questione giuridico-filosofica se gli animali debbano essere considerati oggetti di diritti conferiti ai proprietari o essere essi stessi titolari di interessi giuridici⁴.

A tal riguardo, infatti, l'articolo qualifica espressamente gli animali come 'esseri senzienti', chiarendo quindi, non solo che gli stessi non sono 'oggetti', ma anche attribuendogli uno status particolare con una conseguente protezione giuridica, sebbene limitata⁵.

Dopo aver operato questo chiarimento, l'articolo 13 impone all'UE e agli Stati membri «di tenere pienamente conto del benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle loro politiche nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnico e dello spazio».

È stato affermato che questo elenco di politiche non è esaustivo, ma al contrario ha una «*mere exemplary nature*»⁶; inoltre, appare evidente la dimensione generale della politica del 'mercato' interno, che, come è noto, rappresenta uno degli assi portanti dell'Unione.

A fronte di questa previsione generale, l'articolo in questione prevede come limite alla tutela del benessere degli animali (sancita al primo alinea) la necessità di rispettare «le disposizioni legislative o amministrative e gli usi degli Stati membri, con una particolare attenzione ai riti religiosi, alle

⁴ Sul tema, approfonditamente, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, *passim*. C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTOGLIONE – L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in S. RODOTÀ - P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 281.

⁵ E. BATELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 1/2, 2018, p. 35. G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, 1/2, 2018, p. 61.

⁶ M. KOTZUR, *Article 13-horizontal clause: protection of animals*, in R. GEIGER – D. E. KHAN – M. KOTZUR (diretto da), *European Union Treaties*, Beck/Hart, München, 2015, p. 225.

tradizioni culturali e al patrimonio regionale».

L'articolo 13 TFUE non fornisce una definizione di 'benessere degli animali'⁷ e di 'essere senziente', non specifica se, nelle politiche summenzionate, il benessere degli animali debba prevalere sugli altri interessi in gioco o debba essere bilanciato con essi e a quali condizioni; in altre parole, la relativa formulazione lascia molte domande senza risposta⁸.

La Corte chiamata a pronunciarsi sul valore giuridico della norma, in realtà, non si discosta dalle conclusioni presentate nelle sentenze precedenti⁹ l'introduzione dell'articolo 13 TFUE; anche se questa disposizione si trova nella 'Parte prima' del Trattato, che elenca i 'principi' dell'UE, la stessa ribadisce che il benessere degli animali non può essere considerato un 'principio generale' si tratta, invece, di un valore e di un interesse pubblico, che deve essere bilanciato con gli altri interessi gioco, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità¹⁰.

Ad ogni modo, è necessario rilevare come i giudici, nel corso del quindicennio successivo all'introduzione dell'articolo 13, lo hanno di fatto utilizzato come base giuridica per un'interpretazione¹¹ estensiva delle norme volte alla protezione degli animali, nonché per un'interpretazione restrittiva delle norme che con queste entrano in conflitto.

A titolo d'esempio, nella sentenza *ZuchtviehExport*, del 23 aprile

⁷ A questo proposito, si noti come la Convenzione europea *per la protezione degli animali da compagnia*, del 13 novembre 1987, indica (art. 3) i principi di base per il benessere degli animali: «1 Nessuno deve causare ad un animale da compagnia dolore, sofferenza o angoscia. 2 Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia». Sul concetto di benessere degli animali, cfr., D. FRASER, *Understanding animal welfare. The science in its cultural context*, Blackwell, Chichester, 2008.

⁸ Sulla complessità teorica della tutela del benessere animale nell'ambito del mercato interno, confronta, K. SOWERY, *Sentient beings and tradable products: the curious constitutional status of animals under Union law*, in *Common market law review*, 55, 2018, p. 55.

⁹ Sentenza del 12 luglio 2001, *Jippes*, C-189/01, EU:C:2001:420.

¹⁰ Sul principio di proporzionalità, cfr., inter alia, D.U. GALETTA, *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'Unione Europea)*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2019, 6, p. 907; A.I. YOUNG e G. DE BÚRCA, *Proportionality*, in S. VOGENAUER – S. WEATHERILL (edito da), *General principles of law: European and comparative perspectives*, Hart Publishing, London, 2017, p. 133.

¹¹ Secondo l'Avvocato Generale M. Bobek, «nel diritto dell'Unione, sia a livello di diritto primario che di diritto derivato, è presente una manifesta dichiarazione di valore da parte dell'Unione, che può essere intesa nel senso che fornisce un orientamento interpretativo. Tuttavia, come avviene per altri valori, il benessere degli animali non è assoluto [...], ma deve essere ponderato con altri obiettivi, in particolare la tutela della salute umana». Conclusioni relative alla causa *European Federation for Cosmetic Ingredients*, C592/14, presentate il 17 marzo 2016, EU:C:2016:179, par. 21.

2015¹², viene analizzato quell'aspetto del 'benessere degli animali', in base al quale gli stessi non devono essere trasportati in condizioni tali da rischiare di subire lesioni o sofferenze inutili, aspetto oggetto di tutela ad opera del Regolamento (CE) n. 1/2005¹³.

I giudici forniscono un'interpretazione estensiva di alcune disposizioni del Regolamento considerato. In particolare, sono chiamati a decidere se, nel caso di un lungo viaggio che inizi nel territorio dell'Unione europea, ma che termini fuori da tale territorio, la normativa trovi applicazione anche alla parte di detto viaggio che si svolge sul territorio di uno o più Paesi terzi; la conclusione è in senso positivo.

Questa interpretazione estensiva si fonda proprio (tra le altre cose) sulla necessità di garantire, *ex art. 13 TFUE*, la maggiore tutela possibile del benessere degli animali, che appunto rappresenta, a livello europeo, un obiettivo legittimo di interesse generale.

Sicché, affinché il trasporto degli animali, che ha inizio nel territorio dell'Unione e prosegue fuori di tale territorio, possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che, alla luce delle modalità previste per lo svolgimento di tale viaggio, consenta di ritenere che le disposizioni del predetto Regolamento saranno rispettate anche nella parte del viaggio che si svolgerà nel territorio di Paesi terzi, potendo detta autorità, se così non fosse, esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni suddette per l'intero viaggio.

Nella sentenza *Brouwer* del 14 giugno 2012¹⁴, chiamata (in via pregiudiziale) a valutare la portata del divieto di legare i vitelli di allevamento (previsto dalla Direttiva 91/629/CEE¹⁵, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), la Corte utilizza l'art. 13 TFUE al fine di giustificarne un'interpretazione estensiva, dichiarando legittima la normativa nazionale di recepimento che estende tale divieto non soltanto ai vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso, ma anche ai vitelli confinati a fini di produzione lattiera.

Particolarmente interessante è, poi, la sentenza *Pfotenhilfe Ungarn*¹⁶. I

¹² Sentenza del 23 aprile 2015, *Zuchtvieh Export*, C424/13, EU:C:2015:259.

¹³ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, OJ L 3 del 5.1.2005.

¹⁴ Sentenza del 14 giugno 2012, *Brouwer*, C-355/11, EU:C:2012:353

¹⁵ Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, 91/629/CEE, OJ L 340 del 11.12.1991, come modificata.

¹⁶ Sentenza del 3 dicembre 2015, C-301/14, *Pfotenhilfe Ungarn*, EU:C:2015:793.

giudici, su rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa federale tedesca, sono chiamati a valutare se un'associazione che trasporta cani randagi da uno Stato membro ad un altro Stato membro, con l'intento di affidarli a terzi dietro pagamento di un corrispettivo (che copre meramente le spese), svolga in questo senso attività economica, pur essendo la stessa un'associazione non lucrativa, che utilizza l'eventuale profitto conseguito per finanziare ulteriori programmi e azioni di protezione degli animali.

La conseguenza della qualificazione come 'economica' dell'attività esercitata è l'applicazione della normativa europea sulla protezione degli animali durante il trasporto; infatti, il Regolamento (CE) n. 1/2005¹⁷ che detta norme relative al trasporto di animali vivi nell'ambito del mercato unico, non trova applicazione «al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica» (art.1, n. 5).

La Corte, in questo caso, conclude per la natura economica dell'attività, partendo dalla definizione tradizionale, secondo la quale l'importazione di merci o la prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività economica ai sensi del Trattato. Il fattore decisivo che consente di considerare un'attività come avente carattere economico è il fatto che essa prestata a fronte di un corrispettivo, non occorre che essa sia esercitata a scopo di lucro¹⁸. In realtà, la Corte in parte contraddice una sua precedente giurisprudenza, nell'ambito della quale aveva ritenuto che la mera partecipazione ai costi non rappresenta un corrispettivo¹⁹ e conseguentemente la relativa l'attività prestata non può considerarsi economica.

In altre parole, in questa sentenza, i giudici forniscono un'interpretazione 'estensiva' del concetto di 'attività economica', in chiave funzionale (tra le altre cose) alla maggior tutela del benessere degli animali, derivante da un'applicazione più ampia del Regolamento in oggetto che, appunto, ha fra i propri obiettivi quello di garantire le migliori condizioni possibili agli animali durante il loro trasporto.

¹⁷ Cit.

¹⁸ Sul tema ci sia consentito rinviare a, M LOTTINI, *Il mercato europeo: profili pubblicistici*, Jovene, Napoli, 2010, pp. 27 e ss.

¹⁹ Sentenza del 7 dicembre 1993, C-109/92, *Wirth*, EU:C:1993:916.

3. Le sentenze della Corte sulle macellazioni rituali: cenni

Nella sua pronuncia pregiudiziale relativa al caso *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e altri*²⁰, del 29 maggio 2018, la Corte è chiamata a valutare la legittimità delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009²¹ (volto a tutelare gli animali al momento dell'abbattimento), in base alle quali la macellazione di animali senza stordimento, pur ammessa per motivi religiosi, può aver luogo, solo in macelli riconosciuti che soddisfano tutti i requisiti prescritti e che sono autorizzati dalle autorità nazionali competenti (articolo 4, paragrafo 4 e articolo 2, k).

Più in particolare, deve determinare se il requisito che la macellazione venga eseguita solo in macelli autorizzati violi la libertà religiosa, ove il numero di questi macelli non soddisfi la richiesta in particolari periodi dell'anno, con la conseguenza di un ingente onere finanziario posto a carico delle comunità religiose interessate per aumentare il numero complessivo di macelli autorizzati nella regione.

La Corte argomenta che la mancanza di capacità di macellazione in una regione di uno Stato membro, che si verifica temporaneamente a causa dell'aumento della domanda di macellazione rituale durante una festività, deriva da una combinazione di circostanze interne che non possono inficiare la validità della regola in questione.

Per poter invocare una deroga alle norme sulla protezione degli animali (in particolare quelle che prescrivono che la loro sofferenza debba essere ridotta al minimo) a tutela della libertà religiosa, il legame con la prescrizione o il rito religioso deve essere diretto. Inoltre, tale deroga deve essere necessaria e proporzionata per garantire la libertà di religione ovvero, ove necessario, per tutelare altri interessi o diritti fondamentali, come, in particolare, la salute umana, ma non può essere invocata al solo scopo di tutelare interessi economici.

I giudici concludono, quindi, che gli articoli in questione del Regolamento (CE) n. 1099/2009 non limitano *ex se* il diritto alla libertà di religione.

²⁰ Sentenza del 29 maggio 2018, C-426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e altri*, EU:C:2018:335. Per un commento ed una estesa trattazione della sentenza, ci sia consentito rinviare a, M. LOTTINI, *I principi di sussidiarietà e proporzionalità 'salvano' gli animali fiamminghi da una morte lenta e dolorosa. La macellazione rituale senza stordimento ed il diritto UE*, in *Federalismi.it*, 7, 2021, p. 140.

²¹ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, GUE L 303 del 18.11.2009.

Ulteriore questione sottoposta alla Corte è se le previsioni in oggetto siano compatibili con il secondo alinea dell'articolo 13 TFUE, in base al quale, la tutela del benessere degli animali deve essere conciliata con le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, relative ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale.

La Corte, proponendo un'interpretazione restrittiva, chiarisce che affinché siano soddisfatte le condizioni indicate dalla disposizione, deve sussistere una violazione diretta e molto specifica di una disposizione legislativa o amministrativa di uno Stato membro. Non rilevano, invece, le situazioni in cui l'esercizio di un rito religioso o di un evento culturale sia genericamente interessato da un provvedimento volto a proteggere gli animali.

Ancora.

In una ulteriore pronuncia, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs*²², la Corte di Giustizia ha stabilito che il logo di produzione biologica dell'UE non può essere apposto su prodotti a base di carne derivati da animali macellati senza prima essere storditi ('halal').

La Corte ricorda che le norme sull'agricoltura biologica richiedono «il rispetto di un livello elevato di benessere degli animali». In questo senso, l'articolo 5, lettera h) del Regolamento (CE) 834/2007²³ sulla produzione ed etichettatura biologica.

I giudici rilevano che le macellazioni rituali senza stordimento preventivo, anche se conformi al summenzionato articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) 1099/2009, non sono tali da eliminare del tutto il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali obiettivo che può essere assicurato mediante previo stordimento. Tali tecniche di macellazione rituale non garantiscono un livello elevato di benessere degli animali rispetto all'abbattimento previo stordimento.

Sicché, i prodotti a base di carne, per la cui produzione viene utilizzata la macellazione rituale senza previo stordimento degli animali, non soddisfano i requisiti per un elevato livello di benessere degli animali stabiliti dalle norme dell'UE sull'agricoltura biologica.

In conclusione, la Corte fornisce delle norme in materia di produzioni biologiche un'interpretazione atta a garantire la maggiore tutela possibile

²² Sentenza del 26 febbraio 2019, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs*, C 497/17, EU:C:2019:137. Per un commento ci sia consentito rinviare a, M. LOTTINI, *Benessere degli animali v. usi tradizionali. Ancora la Corte di giustizia a sostegno di una interpretazione delle norme in chiave 'animalista'*, in *Federalismi.it*, 16, 2021, 128-141.

²³ Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, OJ L 189/1 del 20.7.2007.

degli animali, ma non dimentica anche le ragioni dei consumatori. I prodotti derivanti da carni di animali macellati senza previo stordimento non possono recare il logo della produzione biologica, appunto, anche perché è necessario che i consumatori acquisiscano e mantengano fiducia nei prodotti etichettati come biologici, i quali, evidentemente devono derivare da metodi di produzione sostenibili e che garantiscano la maggiore tutela possibile del benessere animale.

L'ultima sentenza sul tema è appunto del dicembre 2020 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*²⁴.

Nell'ambito di questa pronuncia, delle associazioni religiose ebraico musulmane propongono ricorso avverso una normativa belga che prevede l'obbligo per le macellazioni rituali di un previo stordimento reversibile.

Secondo le ricorrenti, questa normativa violerebbe la libertà religiosa prevista dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (10, paragrafo 1)

La Corte di giustizia a seguito di una complessa motivazione, conclude affermando e gli Stati membri possono, in attuazione del principio di sussidiarietà, prevedere dei limiti alla pratica della macellazione rituale (che è espressione della libertà religiosa nella sua manifestazione esteriore, e non del credo individuale)

Siffatti limiti sono legittimi purché la normativa nazionale incida in maniera proporzionata sulla libertà di religione (almeno, come nel caso di specie, nella sua dimensione esterna).

La Corte evidenzia come che le misure contenute nella legge belga consentano di garantire un giusto equilibrio tra l'importanza connessa al benessere degli animali (garantita anche dall'articolo 13 TFUE) e la libertà di manifestare la propria religione dei credenti ebraici e musulmani e che tali misure siano, di conseguenza, proporzionate. La Corte conclude, quindi, per la legittimità della normativa, in pratica, anche in questo caso, aderendo a quell'approccio giurisprudenziale che propone un'interpretazione estensiva delle norme a tutela del benessere degli animali (a scapito in questo caso della libertà religiosa) anche in applicazione dell'art. 13 TFUE.

²⁴ Sentenza del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* e altri, C336/19, EU:C:2020:1031.

4. Tutela degli animali e principio di non discriminazione

Nell'ambito della sentenza del 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*, oltre al rapporto tra la normativa a tutela degli animali al momento dell'abbattimento e la libertà religiosa, viene sollevata un'altra interessante questione, riguardante l'applicazione del principio di non discriminazione²⁵. Principio fondamentale del diritto UE applicato normalmente alle persone ad alle imprese che viene richiamato in relazione agli animali.

Le ricorrenti, intatti, a sostegno della loro tesi affermano che le normative europee, ed in particolare proprio il Regolamento (CE) 1099/2009, di fatto discriminano tra varie specie di animali, prevedendo un trattamento rigoroso per salvaguardare alcune specie/ categorie e non altre, quali ad esempio gli animali oggetto di caccia o pesca.

La Corte, in maniera forse un po' tautologica, conclude per la legittimità del Regolamento in questione dato che lo stesso non si occupa di caccia, pesca o eventi sportivi e culturali, i quali peraltro, non sono assimilabili ad una macellazione rituale.

Ad ogni modo, questa tematica ci lega idealmente ad una successiva sentenza della Corte non in materia di macellazioni rituali, ma riguardante una normativa francese che consente la caccia con il vischio.

La questione nell'ambito di questa sentenza riguarda il tema della salvaguardia del ricorso a metodi e mezzi di caccia «sanciti dagli usi tradizionali, a fini ricreativi», prevista da una specifica deroga nell'ambito della 'Direttiva uccelli', Direttiva che sancisce una serie di divieti atti a proteggere alcune specie di uccelli;

In sostanza, il Consiglio di Stato francese che solleva la questione dinanzi la Corte, si chiede se l'interpretazione della deroga debba risentire dell'evoluzione della normativa europea in materia, soprattutto con l'introduzione dell'art. 13 (TFUE).

La risposta dei giudici terrà in considerazione la più recente giurisprudenza della Corte dove, di fatto, è stato sancito che gli animali devono essere abbattuti, riducendo al minimo le loro sofferenze fisiche e morali, nonché proprio la sentenza del dicembre 2020, in cui vengono messe a confronto, da una parte, la libertà religiosa e, dall'altra, la tutela degli animali, tutela che di fatto finisce con il prevalere (seppure a date condizioni).

In effetti, nella sentenza del marzo 2021, i giudici concludono che il rispetto degli usi e delle tradizioni non può giustificare, di per sé,

²⁵ Sul tema approfonditamente, vedasi, T.M. MOSCHETTA, in Questo Volume, p. 40 ss.

una deroga ai divieti previsti dalla ‘Direttiva uccelli’, e che, comunque, nell’ambito della valutazione sulla legittimità delle normative nazionali, deve essere preminente la considerazione del benessere degli animali, la cui tutela, non solo è l’obiettivo della ‘Direttiva uccelli’, ma è oggi imposta anche dal Trattato e risponde alla mutata sensibilità sull’argomento.

5. Conclusioni

Come abbiamo visto, le pronunce della Corte in materia di macellazioni rituali si pongono di fatto in linea con la giurisprudenza della stessa Corte riguardante, in generale, le norme a tutela degli animali; giurisprudenza che tende, seppure senza individuare il benessere animale come un principio generale del diritto UE, a fornire delle suddette un’interpretazione estensiva al fine di garantire la massima tutela possibile nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

La sentenza del 2020 fornisce, però, un ulteriore spunto di riflessione, riguardante la discriminazione tra le varie specie animali che caratterizza la normativa UE (e quindi nazionale), ossia il diverso trattamento e tutela che gli stessi ottengono, normalmente parametrato al loro legame con l’uomo.

Questa tematica è oggetto da tempo di analisi dottrinarie²⁶, evidentemente è una questione che lascia aperti molti interrogativi e riflessioni che travalicano l’ambito del diritto per interessare anche, e forse soprattutto, una dimensione filosofico/morale.

²⁶ Su questo tema vedasi, approfonditamente, T. FORMICHELLI, in Questo Volume, p. 183.